



# COMUNE DI SERDIANA

## Provincia del Sud Sardegna

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

ORIGINALE

### Ordinanze del Sindaco

N. 25 DEL 01-09-2022

**Oggetto: EVENTO SERDIANA WINE FESTIVAL INTRECCI DI VITE, DEL 17 SETTEMBRE 2022 PRESCRIZIONI SU: A) VENDITA, ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE - B) COMMERCIO AMBULANTE - C) LIMITI DI EMISSIONI ACUSTICHE D) OBBLIGHI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

#### IL SINDACO

**Richiamata** la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, contenente indirizzi sulla *necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, tra cui la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità) e *di security* (servizi d'ordine e sicurezza pubblica), *a fini di individuazione delle migliori strategie operative*.

**Valutato** che, in occasione di svolgimento di particolari eventi ad elevato richiamo di pubblico, come per quello indicato in oggetto, è stato rilevato l'incremento del consumo di bevande alcoliche e non, anche contenute in bottiglie di vetro e lattine metalliche che al termine dell'utilizzo vengono abbandonate in spazi ed aree pubbliche (piazze ed aree verdi), divenendo elementi di pericolo per l'incolumità pubblica e per i frequentatori di dette aree, in particolare bambini, anziani, animali domestici.

**Considerato**, che:

1. quanto appena evidenziato al punto che precede, costituisce condizione di criticità e degrado, può generare disturbo della quiete pubblica, e in generale, limita le condizioni minime essenziali della vivibilità cittadina, pregiudicando l'ordine e la sicurezza urbana e pubblica,
2. quanto appena indicato, se associato alla presenza di persone in stato di alterazione da sostanze alcoliche, che assumono atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e della sicurezza pubblica, evolve con molta probabilità in disturbo alla quiete, danneggiamenti e abbandono al suolo di rifiuti vari, lattine e bottiglie di vetro, anche ridotte in frantumi.

**Accertato** che, in relazione all'evento *Serdiana Wine Festival – Intrecci di vite*, da svolgersi nell'area centrale dell'abitato di Serdiana interessante le vie Monsignor Saba, XX Settembre, Sant'Antonio, Roberti, Garibaldi e Umberto I° (comprese) sabato 17 settembre 2022, diviene opportuno regolamentare:

1. il **commercio ambulante di alimenti e bevande**, istituendone il divieto di esercizio nella fascia oraria dalle ore 08 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
2. la **vendita di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine metalliche, da parte degli esercizi in sede fissa di somministrazione di alimenti e bevande**, istituendone il divieto dalle ore 16 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
3. la **vendita o messa in disponibilità dei consumatori, di contenitori di vetro/lattine metalliche di qualsiasi contenuto**, istituendone il divieto nell'ambito comunale, dalle ore 16 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
4. *nell'ambito circoscritto della manifestazione, per le degustazioni presso i punti di somministrazione curati dagli espositori, in deroga ai precedenti punti, consentire la vendita e somministrazione delle bevande alcoliche in contenitori in vetro (bicchieri/calici), o in contenitori in plastica, carta e materiali simili compostabili, esclusivamente ai produttori vinicoli allocati all'interno dell'area dedicata all'evento e delimitata dalle vie Monsignor Saba, XX Settembre, Sant'Antonio, Roberti, Garibaldi e Umberto I° (comprese);*
5. la **chiusura di tutti gli esercizi pubblici, entro le ore 24 di sabato 17 settembre 2022.**

**Preso atto** che l'organizzazione dell'evento ha evidenziato la necessità di ottenere autorizzare a derogare ai limiti di emissioni sonore per attività temporanea, e che le valutazioni tecniche interne di questo Ente hanno portato a qualificare come eseguibile l'attività richiesta.

**Ritenute**, le condotte prima esposte, ad elevata probabilità di manifestarsi perché associate allo svolgimento dell'evento, e volendo ridurre i rischi di esposizione a danni per le persone o le cose, e le correlate criticità (degrado urbano, comportamenti antisociali) è perseguibile il fine di maggior tutela con attività preventive di introduzione di divieti e limitazioni e prescrizioni, come riportate nel presente provvedimento.

**Qualificato** come fonte di pericolo l'abbandono al suolo di contenitori di bevande in vetro e lattine dopo l'uso (che determina oltretutto difficoltà operative del personale preposto alla pulizia e bonifica), correlate a situazioni di assembramento e particolare eccitazione del pubblico partecipante.

**Valutata** prioritariamente la necessità di emanare specifica regolamentazione all'esercizio del commercio e dei comportamenti ammessi da chiunque, in funzione di contrasto di possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose durante la fruizione degli spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone, e richiamato l'articolo 15, comma 16, Legge Regionale 5/2006 e sue modificazioni, che recita: "*possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse*".

**Visto** il Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni, e:

- I. l'articolo 3, comma 2, che indica il Comune quale Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,
- II. l'articolo 7-bis, comma 1-bis, che integra, salvo diversa disposizione di legge, per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare,

- III. l'articolo 54, commi 4 e 7, come integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), Decreto Legge 14/2017, convertito in Legge 48/2017, la Legge 132/2018, il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e in particolare l'articolo 1 in relazione dei fini di cui all'articolo 54 citato e sue modificazioni ed articolo 2, lettere b) e d);

**Visto** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931, in particolare:

- I. l'articolo 1, ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- II. l'articolo 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Dato atto** di adottare il provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni;

**Attesa** la necessità di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 e sue modificazioni;

#### **ORDINA**

1. La premessa costituisce parte integrante del provvedimento.
2. Per motivi di tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'evento *Serdiana Wine Festival – Intrecci di vite*, da svolgersi nell'area centrale dell'abitato di Serdiana interessante le vie Monsignor Saba, XX Settembre, Sant'Antonio, Roberti, Garibaldi e Umberto I° (comprese) sabato 17 settembre 2022, l'istituzione, nel territorio comunale, del:
  - a. **divieto di esercizio del commercio ambulante di alimenti e bevande**, nella fascia oraria dalle ore 08 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
  - b. **divieto di vendita di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine metalliche, da parte degli esercizi in sede fissa di somministrazione di alimenti e bevande**, nella fascia oraria dalle ore 16 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
  - c. **divieto di vendita o messa in disponibilità dei consumatori, di contenitori di vetro/lattine metalliche di qualsiasi contenuto**, nell'ambito comunale, dalle ore 16 di sabato 17 settembre alle ore 01 di domenica 18 settembre 2022;
3. ***nell'ambito circoscritto della manifestazione, per le degustazioni presso i punti di somministrazione curati dagli espositori, in deroga ai precedenti punti, la vendita e somministrazione delle bevande alcoliche in contenitori in vetro (bicchieri/calici), o in contenitori in plastica, carta e materiali simili compostabili, esclusivamente ai produttori vinicoli allocati all'interno dell'area dedicata all'evento e delimitata dalle vie Monsignor Saba, XX Settembre, Sant'Antonio, Roberti, Garibaldi e Umberto I° (comprese);***
4. La **chiusura di tutti gli esercizi pubblici, entro le ore 24 di sabato 17 settembre 2022;**
5. La deroga ai limiti di emissioni sonore per attività temporanea durante lo svolgimento dell'evento in oggetto.

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, operanti nel territorio comunale.

Che sia resa pubblica mediante manifesti murali e/o qualunque altra forma di comunicazione idonea alla massima diffusione.

Che gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

#### **AVVERTE**

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis, Decreto Legislativo 267/2000.

#### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- a. ai sensi dell'articolo 3, Legge 241/1990, al Prefetto della Provincia di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune,
- b. al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune,
- c. straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune.

#### **TRASMETTE**

La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, e, ai seguenti destinatari

1. Alla Questura di Cagliari
2. Al Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova
3. Al Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
4. All'organizzatore Associazione Miele Amaro di Dolianova

**Il Sindaco  
Avv. Cuccu Maurizio**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*